



# ***Presidenza del Consiglio dei ministri***

UFFICIO PER LO SPORT

## **AVVISO**

In data 01 marzo 2020 è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-1-marzo-2020/14210>).

Con specifico riferimento alle previsioni in **materia di sport** di cui all'art. 2, si precisa quanto segue.

L'art. 2, comma 1, lettera a), ha disposto la sospensione sino al 08 marzo 2020, nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino e di Savona, degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, facendo tuttavia salvo, nei comuni diversi da quelli indicati all'allegato 1 dello stesso decreto, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni e **delle sedute di allenamento degli atleti tesserati agonisti**, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse. Si raccomanda di adottare misure organizzative tali da garantire agli atleti la possibilità di rispettare, negli spogliatoi, la distanza tra loro di almeno un metro.

La **sospensione** prevista dal successivo art. 2, comma 3 dell'attività di palestre, centri sportivi, piscine e centri natatori, riguarda **soltanto lo sport di base e l'attività motoria in genere**, svolta all'interno delle predette strutture ed è limitata alla Regione Lombardia e alla Provincia di Piacenza.

Roma, 2 marzo 2020